



Determina n. 4 del 11/02/2025

Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 del servizio di collaborazione per gestione dei social network e dell'ufficio stampa – CPV92450-5

il RUP

PREMESSO CHE

- con delibera n. 481 del 08/11/2024 è stato adottato il documento di programmazione dell'ente relativamente ai fabbisogni per l'anno 2025;
- con delibera n. 481 del 08/11/2024 è stato nominato il RUP nella persona di Martina D'Alessandro, Consigliere Tesoriere per lo svolgimento di tutti gli affidamenti dell'ente con autorizzazione ad adottare il provvedimento finale della procedura fino ad un importo massimo di 15.000,00 euro;
- con delibera n. 478 del 08/11/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025;

RILEVATA

l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in quanto necessarie per la gestione dei social media dell'Ente e per le relazioni con la stampa;

DATO ATTO

che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO ALTRESI'

Che, ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di collaborazione per la gestione



dei social network e dell'ufficio

Importo del contratto: €6.240 esclusi oneri previdenziali al 4%;

Durata del contratto: annuale dal 17/02/2025 al 16/02/2026;

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo;

Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento; in particolare, ai sensi dell'art. 102 Codice dei contratti, è richiesto che l'operatore economico si impegni a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

Modifica del contratto in fase di esecuzione:

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 1 mese prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.



Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad €6.489,60 annui compresi oneri e simili;

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

-che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;



- che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;
- che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO

che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo l'ente è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ovvero Piattaforme di approvvigionamento digitale;

PRECISATO

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO

Che in data 20/12/2024 (Prot n. 7474/24/S/PREV) – a mezzo di posta elettronica – è stata richiesta offerta per l'affidamento ai seguenti operatori economici:

- 1) FEMIA ANDREA, con studio legale con sede a Bologna in via gorizia 19, 40134 P. IVA 03700630795



VISTE

le offerte ricevute dai seguenti operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO	OFFERTA
FEMIA ANDREA, con studio legale con sede a Bologna in via gorizia 19, 40134 (P. IVA 03700630795)	€6.240 esclusi oneri previdenziali al 4%;

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

RITENUTO

di affidare alla professionista FEMIA ANDREA, con studio legale con sede a Bologna in via gorizia 19, 40134 (P. IVA 03700630795) le attività in parola per un importo di €6.240,00 (+ oneri previdenziali), per un totale complessivo di euro €6,489,60 inclusi oneri previdenziali, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO

-che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

-che, dunque, l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;



VISTI

-la legge istitutiva dell'ente n.84 del 1993 e il Regolamento di organizzazione e di contabilità dell'Ente delibera 444 del 27/11/23;

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

-il D.lgs. n. 36/2023;

VISTA

l'attestazione resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94/98 del Codice richiesti trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro;

VISTA

la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

DATO ATTO

che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice tramite PEC;

ACCERTATO

che l'importo del contratto è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2024, come voce di costo da imputare sul capitolo "Consulente comunicazione" e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.5.14 del bilancio 2025 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;



VERIFICATO

che il RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del Codice, dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

A maggioranza/unanimità

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola al professionista FEMIA ANDREA, con studio legale con sede a Bologna in via gorizia 19, 40134 (P. IVA 03700630795) per un importo pari a €6.89,60 inclusi oneri previdenziali, mediante affidamento tramite trattativa diretta attraverso l'utilizzo della PAD SATER precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione, seguirà apposito contratto in forma scritta, a pena di nullità, in modalità elettronica anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

DI IMPEGNARE la somma pari ad €6.489,60 (seimilaquattrocentottantanove/60) onnicomprensivi, a favore del professionista FEMIA ANDREA, nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2025, sul capitolo 1.5.14, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.



DI DARE ATTO

che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.

DI PRECISARE

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Martina D'Alessandro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e

Per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93



Ordine degli
Assistenti
Sociali

Consiglio Regionale
Emilia Romagna